SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1719)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COLELLA, CUCINELLI, CIPELLINI, RICCI, CAROLLO, BUZIO e GIULIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1974

Integrazione alla legge 13 luglio 1966, n. 559, sul nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Nella legge 13 luglio 1966, n. 559, non è stata precisata la possibilità per l'Istituto poligrafico dello Stato di intervenire in società aventi per oggetto attività grafiche e cartarie.

Tale intervento, invece, è da considerarsi opportuno per consentire all'Istituto il previsto programma di ristrutturazione con una completa integrazione dei propri cicli di lavorazione per tutte le attività grafiche, cartarie, cartotecniche ed affini ad esso affidate.

È evidente, infatti, l'utilità che detta ristrutturazione possa avvenire attraverso aziende collegate in grado di avvantaggiarsi delle particolari agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti per le industrie del settore, anche in rapporto alle dislocazioni territoriali delle stesse.

La predetta possibilità consentirebbe anche di adeguare le lavorazioni stesse ai prezzi correnti di mercato, come previsto dall'articolo 18 della sopracitata legge n. 559, e contribuirebbe, altresì, ad assicurare un più alto livello occupazionale delle categorie di lavoratori interessati che attualmente attraversano, come è noto, un periodo particolarmente difficile.

Tenuto conto di quanto sopra, si propone l'approvazione di quanto previsto nel presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto poligrafico dello Stato è autorizzato a costituire, rilevare o partecipare a società per azioni che abbiano per oggetto attività grafiche, cartarie, cartotecniche ed affini.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.